

STATUTO

Centro ricreativo la cavetta Aps affiliato ACLI

Adeguamento statuto approvato dall'assemblea dei soci del centro ricreativo la cavetta in data 25 / 10 / 2019 di cui si richiede l'esenzione del bollo e dell'imposta di registro ai sensi del d Lgs 117 2017

Art.1 *COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SPECIFICAZIONI*

È costituita ai sensi del D LGS 3 luglio 2017 n 117 e S.m. in seguito denominato codice terzo settore un'associazione di promozione sociale denominata centro ricreativo la cavetta A.P.S. affiliato ACLI d'ora in avanti l'associazione.

Art.2 *SEDE E DURATA*

L'associazione ha sede in cusago Milano località naviglietto SNC l'associazione potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica al presente statuto.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art.3 *FINALITA E ATTIVITA'*

L'associazione che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri soci di carattere anagrafico, religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso, nazionalità e altro non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

- La promozione sociale culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- L'integrazione sociale;
- La promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;
- La beneficenza;
- la partecipazione attiva alla vita sociale culturale ed economica della comunità;
- di impegno nel volontariato civile e solidale;
- il sostegno la collaborazione e la elaborazione di progetti anche con le istituzioni pubbliche e le associazioni volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
- l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

per il perseguimento delle predette finalità, l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D LGS 3 luglio 2017, uno o più delle seguenti attività di interesse generale aventi oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art 5 D LGS 3 luglio 2017 n 117 ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si

avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati ;

- attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreche sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per Il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati ;
- Beneficenza, sostegno a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro Beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità;
- la raccolta fondi;

l'associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito decreto. Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di scrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto riguardo del codice del terzo settore punto in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari o al 5 % del numero degli associati.

resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. l'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.

l'associazione si impegna ad accettare e osservare per proprio conto e per conto dei propri soci lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Art.4 *SOCI*

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. possono essere soci dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente statuto punto nuova riga è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art.5 *REQUISITI E MODALITA'*

Chiunque condivide gli scopi e le finalità indicati nel presente statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda, al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domanda di ammissione a

socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato disgiuntamente, sino al compimento del diciottesimo anno di età dagli esercenti la potestà genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisteranno il diritto ad essere candidati, a ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale punto nuova riga a persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di socio onorario, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e dal rilascio della tessera sociale.

Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il consiglio direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione e dal rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a rettificarne l'operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal consiglio direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 giorni.

Art. 6 *DIRITTI DEI SOCI*

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'associazione. Ogni socio di maggiore età e purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (IE : libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea libro delle adunanze e deliberazione del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata AR oppure Pec con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari di ufficio indicati dall'associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno In tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti

dall'associazione in caso di Indebita rivelazione e/o Utilizzo dei fatti e/o Documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art.7 *DOVERI DEI SOCI*

I nuovi soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- di versare la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
- la quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.8 *PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI*

la qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, Per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al consiglio direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del consiglio direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie , regolamentari , del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'associazione e ai principi di democrazia interna , in tutti i casi in cui possa derivare un danno , di qualunque natura , anche morale , all'associazione .

In tali casi, il consiglio direttivo dell'associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dell'associazione.

Il consiglio direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il consiglio direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, dai successivi 10 giorni, al consiglio direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

all'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal consiglio direttivo. di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale,

entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al collegio dei probiviri dell'associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinato automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'associazione.

Art.9 *PATRIMONIO*

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'associazione medesima nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'articolo 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. tutto quanto costituente il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale previste dal presente statuto.

Art.10 *DEVOLUZIONE PATRIMONIO*

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa , il patrimonio residuo , dopo la liquidazione , sarà devoluto ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale , secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci , o , in mancanza , alla Fondazione italiana sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge , sentito in ogni caso il preventivo parere dell'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 comma uno del D LGS 11/ 07 / 2017 e successive modifiche o integrazioni.

Art.11 *RISORSE ECONOMICHE*

L'associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché dell'attività di cui all'art 6 del codice del terzo settore.

Art.12 *SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO*

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio l'andamento economico e il gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal consiglio direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea indetta per la sua approvazione. L'assemblea approva il bilancio entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'associazione consegua entrate inferiori ad euro 220 000, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art sei del codice del terzo settore e a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.13 UTILI - AVANZI DI GESTIONE - FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. l'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.14 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo, organo di amministrazione;
3. il presidente;
4. l'organo di controllo;

art.15 ASSEMBLEA DEI SOCI

l'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'associazione che la costituiscono. è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, O per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero con motivazione scritta, da almeno il 10 % dai soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno alla metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; in seconda convocazione , che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima , occorre la presenza (personale o per delega) di almeno 1/3 dei soci aventi diritto di voto il voto favorevole di almeno 2 / 3 dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nei loro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. ciascun socio può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio direttivo con avviso da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell'assemblea è disposto, a cura del presidente e del segretario, il verbale da trascriversi nel libro delle adunanze dell'assemblea, custodito a cura del consiglio direttivo presso la sede dell'associazione.

Art.16 I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il consiglio direttivo;

e legge l'organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del codice del terzo settore;

delibera in merito alla eventuale costituzione del collegio dei probiviri e ne è legge i relativi membri;

delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il collegio dei probiviri;

delibera in ordine alla responsabilità dei comportamenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art.17 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra il minimo di cinque (5) ed un massimo di nove(9) eletti fra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.18 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea. L'assemblea dei soci chiamata ad eleggere i componenti del consiglio direttivo, In apertura dei lavori assembleari può nominare o eleggere una commissione elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per prescindere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'assemblea decida (a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti) per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il consiglio direttivo provvede alle sostituzioni Nominando i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Nel caso in cui non siano disponibili ulteriori non eletti, il Presidente ha l'obbligo di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il consiglio direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea dei soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il Reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

Art.19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza, dal presidente.

Il consiglio direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1 / 3 dei componenti del consiglio direttivo. Il presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del presidente e del segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del consiglio direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'associazione.

Art.20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni e legge tra i membri:

- il presidente
- uno o più vice presidenti (se più vicepresidenti, uno deve essere vicario del presidente);
- il tesoriere;
- il segretario;

- il responsabile delle eventuali commissioni di lavoro punto nuova riga il consiglio direttivo a tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero rettificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo sei del codice del terzo settore E SMI esperibili dall'associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera di comunicazione di recesso pervenuta da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 Aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per il rimborso ai volontari EI soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art.21 presidente

Il presidente è illegale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi è in giudizio.

è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni punto nuova riga ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il consiglio direttivo;
- convocare l'assemblea dei soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il tesoriere.

in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente.

in caso di dimissioni, spetta al vice presidente convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Art.22 *SEGRETARIO*

il segretario, di concerto con il presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'associazione e redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo.

Art.23 TESORIERE

il tesoriere, di concerto con il presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'associazione, secondo le direttive del consiglio direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità quanto deliberato dal medesimo consiglio direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio direttivo ai fini della sua formale presentazione (per l'approvazione) in assemblea dei soci.

Art.24 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è eletto a ricorrere dei requisiti previsti dall'art 30 comma due del codice terzo settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni ed i compiti attribuitigli dal codice medesimo.

Art.25 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art.26 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli organi di direzione dell'associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, del consiglio regionale, della giunta regionale, di presidente di amministrazione provinciale o di città metropolitana, di membro di giunta e di consiglio dell'amministrazione provinciale e della città metropolitana e di membro della giunta comunale o dell'unione dei comuni, eccetera), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, In istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o conti di previdenza di assistenza sociale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il consiglio direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo la modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza della carica di componente del consiglio direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale organo, dovesse, senza idonei a giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

Non possono, inoltre essere eletti alla carica del membro di consiglio direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il consiglio direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo la modalità di cui sopra.

Art.27 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita ai sensi del precedente art.15 la stessa assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art 10.

Art.28 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno duemiladodici n 106 ed il D LGS 3 luglio 2017, n 117 e SMI) e, per quanto il esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art.29 *NORME TRANSITORIE*

Lo statuto secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'assemblea.

Resta inteso che : (A) le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazionale del terzo settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi , si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui , rispettivamente , il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta emigrata e di medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati e entreranno in vigore; (B) le clausole del presente statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art 148 del tuir e al comma 7 dell'art quattro del DPR 633/1972 Debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'articolo 104 , comma 2 del D LGS 117 / 2017 Così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art 104 comma due del D LGS 117 2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, Il Consiglio direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente statuto dove dovessero essere richieste comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del centro ricreativo la cavetta A.P.S. affiliato ACLI di Cusago 25/ 10 / 2019